

Addì 9/12/1985

f r a

la Ditta EMA SPA rappresentata dal Dott. Ettore Magnanini

e

la FULTA Carpi-Novati rappresentata dai Signori [REDACTED]
[REDACTED] nonché dalla R.S.A. rappresentata dai Signori

si conviene quanto segue

- a) Le parti hanno esaminato e discusso congiuntamente, nei numerosi incontri sindacali che si sono svolti dal luglio 1985 ad oggi, i problemi organizzativo-produttivi, economico-commerciali e strutturali dell'azienda.

Al riguardo, la Direzione e la Fulta si richiamano ai contenuti informativi e programmatici contenuti nel documento della Società EMA SPA, che si allega al presente verbale sindacale di intesa, quale parte integrante di esso.

- b) Le parti convengono che il graduale processo di ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda in via di attuazione, secondo l'organigramma esaminato nei precedenti incontri sindacali, con specifico riferimento al confronto sindacale del 29/11/1985, richiede un'ulteriore ricerca di occupazione alternativa per il personale risultante esuberante.

- c) Le parti sottoscritte hanno preso atto che alcuni lavoratori dipendenti si sono dimessi o si dimetteranno, per limiti di età oppure perché hanno avuto possibilità di occupazione alternativa, anche durante il periodo di C.I.G. Ordinaria, che è cessato il 6/12/1985.

Hanno preso atto, altresì, che dal 9/12/1985 tutto il personale in forza ha ripreso la normale attività lavorativa.

- d) Qualora nel prossimo futuro, si rendesse inevitabile l'ulteriore ricorso alla C.I.G., le parti convengono che il periodo di eventuale sospensione di una parte del personale impiegato nei diversi reparti e mansioni, dovrà essere utilizzato anche a scopo di mobilità, per dare soluzione al ridimensionamento della struttura aziendale, tenendo presenti le esigenze dei lavoratori interessati.

In ogni caso, ad eventuali ed ulteriori periodi di C.I.G. Ordinaria dovrà far seguito una normale ripresa dell'attività per tutti i dipendenti, con il riassetto della situazione fatto congiuntamente dalle parti, allo scopo di adottare ogni provvedimento utile o necessario.

- e) Le parti sottoscritte si danno reciprocamente atto di avere attivato ed esaurito la procedura prevista dall'Accordo Interconfederale 5/5/1965, per i lavoratori che, nell'ambito del definitivo riassetto della nuova struttura aziendale, si trovassero nella necessità di utilizzare il trattamento previsto dalla Legge 1115/68, in materia di DS Speciale.